SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132 - Numero 246**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì).

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1991.

Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso il Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con l'invalidità civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il quale disciplina le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato nelle amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali;

Visto l'art. 6-*bis*, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, come convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, il quale stabilisce che può essere autorizzata la procedura di cui al suddetto articolo per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con l'invalidità civile;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, come convertito dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, con il quale si stabilisce che il Ministro del tesoro, per le finalità di cui sopra, provvede, anche in deroga alle modalità di cui all'art. 7, comma 6, della legge 2 dicembre 1988, n. 554, sulla base di criteri e modalità che verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1989, con cui è stato emanato il regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo alle nuove modalità per gli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile;

Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, ed in particolare l'ar. 1, che ha innovato circa la procedura da seguire per la concessione dei benefici d'invalidità civile, demandando alle commissioni mediche presso le unità sanitarie locali il compito di effettuare gli accertamenti sanitari — presupposto per usufruire di tali benefici — e alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile il compito di esaminare i relativi verbali di visita con la facoltà di sospendere la procedura per ulteriori accertamenti entro sessanta giorni dalla data di ricezione di tali documenti, trascorso il quale termine, senza richiesta di sospensiva, la procedura stessa prosegue automaticamente l'iter prescritto;

Ritenuto che sussistano tuttora le esigenze di far luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato entro i limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo previsti ed in attesa che si completi la procedura per l'attivazione del ruolo speciale per l'espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, di cui all'art. 2 della richiamata legge 15 ottobre 1990, n. 295;

Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Ritenuto di adeguarsi a detto parere, tranne che per il ricorso a procedure vigenti per il reclutamento del personale ausiliario o addetto alle pulizie e per lo svolgimento di test attitudinali, per evitare un eccessivo prolungamento di tempi altrimenti occorrenti, in considerazione anche del livello di professionalità richiesto, e attesa l'urgenza di un migliore funzionamento delle segreterie delle commissioni mediche periferiche, nelle more del completamento delle altre procedure previste dal richiamato art. 2 della citata legge n. 295 e considerato che le finalità di una idonea valutazione della necessaria professionalità e di imparzialità di giudizio possano ugualmente conseguirsi mediante l'istituzione, in precedenza non prevista, di apposita commissione composta di funzionari e presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

1. La costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato finalizzata all'accelerazione dello smaltimento della giacenza delle domande, di cui alle premesse, è disposta per lo svolgimento dei compiti relativi ai seguenti profili professionali:

1) assistente amministrativo - sesta qualifica funzionale;

2) coadiutore - quarta qualifica funzionale;

3) addetto ai servizi ausiliari e di anticamera - terza qualifica funzionale;

4) addetto alle attrezzature e pulizie - seconda qualifica funzionale.

2. I rapporti di lavoro di cui al comma 1 non possono superare il numero di cui al successivo art. 2 e saranno costituiti entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto e saranno comunque contenuti entro le disponibilità di bilancio.

Art. 2.

1. L'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo disposti ai sensi dell'art. 6-*bis* della legge 25 gennaio 1990, n. 8, è effettuata per fronteggiare le esigenze di lavoro delle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, costituite in ciascun capoluogo di regione, tenuto conto delle concrete possibilità di utilizzazione del personale per mobilità o per trasferimenti nel ruolo speciale di cui all'art. 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

2. La costituzione dei rapporti di lavoro, nel numero di ottanta, per lo svolgimento dei compiti relativi al profilo professionale di assistente amministrativo è disposta a tempo determinato, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che, in possesso dei requisiti per l'accesso ad impieghi dello Stato e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, facciano pervenire apposita domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, e siano riconosciuti in possesso della professionalità necessaria previa valutazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 3. Nella predetta domanda, che deve pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, deve essere specificata la sede preferita tra quelle indicate al precedente comma 1, allegando copia attestata conforme all'originale del suddetto diploma di studio.

3. La costituzione dei rapporti di lavoro, rispettivamente nel numero di settanta e di trenta, per lo svolgimento dei compiti relativi ai profili professionali di coadiutore e di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera è disposta a tempo determinato, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che, iscritti nelle liste di collocamento, in possesso dei requisiti per l'accesso ad impieghi dello Stato e del diploma di istruzione secondaria di primo grado, facciano pervenire apposita domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, e siano riconosciuti in possesso della professionalità necessaria previa valutazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 3. Nella predetta domanda, che deve pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, deve essere specificata la sede preferita tra quelle indicate al precedente comma 1, allegando copia attestata conforme all'originale del suddetto diploma di studio.

4. La costituzione dei rapporti di lavoro, nel numero di venti, per lo svolgimento dei compiti relativi al profilo professionale di addetto alle attrezzature e pulizie è disposta a tempo determinato, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che, iscritti nelle liste di collocamento, in possesso dei requisiti per l'accesso a impieghi dello Stato e della licenza elementare, facciano pervenire apposita domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, e siano riconosciuti in possesso della professionalità nescessaria previa valutazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 3. Nella predetta domanda, che deve pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, deve essere specificata la sede preferita tra quelle indicate al precedente comma 1, allegando copia attestata conforme all'originale del suddetto certificato di studio.

Art. 3.

1. La valutazione del possesso della professionalità negli aspiranti alla costituzione dei rapporti di lavoro previsti dall'art. 2 è effettuata da apposita commissione, composta da tre funzionari del Ministero del tesoro e presieduta da uno di essi con qualifica non inferiore a primo dirigente, mediante colloquio con i candidati attinente ai compiti istituzionali devoluti dalla legge alle commissioni mediche periferiche delle pensioni di guerra e d'invalidità civile, quali risultano dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4.

1. Per eccezionali esigenze, i rapporti di lavoro di cui all'art. 2 possono essere prorogati di un anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1991
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 197

91A4619

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 giugno 1991, n. 324.

Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEI TRASPORTI, DELLA SANITÀ E DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Vista la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Considerati gli esiti delle apposite conferenze di servizi svoltesi in data 4 dicembre 1990 e 24 gennaio 1991;

Visto il proprio decreto del 26 aprile 1989;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nella adunanza generale del 25 marzo 1991;

Considerato l'esito dell'apposita conferenza di servizi svoltasi in data 16 maggio 1991, nel corso della quale si è provveduto all'adeguamento del testo al parere del Consiglio di Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, lo schema di regolamento e stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri,

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo. I

AMBITO E ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Costituzione dell'Albo

1. È costituito presso il Ministero dell'ambiente l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di seguito denominato Albo.

2. L'Albo è articolato in sezioni regionali; nella regione Trentino-Alto Adige; in luogo della sezione regionale sono costituite due sezioni provinciali a Trento e Bolzano.

3. Sono organi dell'Albo:

a) il comitato nazionale;

b) le sezioni regionali e le sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.

4. Il comitato nazionale ha sede in Roma presso il Ministero dell'ambiente.

5. Le sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e presso la regione autonoma Valle d'Aosta.

6. Le funzioni di segreteria sono affidate rispettivamente al Ministero dell'ambiente, alle camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed alla regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Attività di smaltimento dei rifiuti

1. Agli effetti del presente provvedimento, costituiscono attività di smaltimento di rifiuti, per le quali è prescritta l'iscrizione all'Albo:

1) la raccolta e il trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato, di rifiuti ingombranti, di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui alla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 costituito ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

2) lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni di cui all'art. 2, comma secondo, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e servizi affini e complementari per i quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

3) la raccolta e il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali, non tossici e nocivi;

4) la raccolta e il trasporto di rifiuti tossici e nocivi;

5) lo stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti urbani pericolosi in conto terzi;

6) la preselezione di rifiuti solidi urbani, la produzione e/o la combustione di combustibili derivati da rifiuti; la produzione di compost derivato da rifiuti;

7) la termodistruzione di rifiuti solidi urbani;

8) l'esercizio di discarica di prima categoria;

9) lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossoci e nocivi;

10) la cernita di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi;

11) il trattamento chimico e/o fisico e/o biologico di rifiuti speciali tossici e nocivi;

12) la termodistruzione di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi;

13) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo A;

14) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo B;

15) l'esercizio di discarica di seconda categoria di tipo C e di terza categoria.

2. Le imprese che esercitano attività di smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi da esse stesse prodotti sono tenute all'iscrizione all'Albo solo se intendono procedere alla gestione di discariche, di impianti di innocuizzazione o di eliminazione di rifiuti speciali non tossici e nocivi.

3. Le imprese che esercitano esclusivamente attività di stoccaggio provvisorio, all interno dell'insediamento produttivo, di rifiuti tossici e nocivi da esse stesse prodotti, sono iscritte in elenchi speciali sulla base dei dati forniti dalle imprese stesse alle competenti sedi regionali e provinciali dell'Albo mediante l'invio di copia delle schede di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1989.

4. Le imprese che esercitano attività connesse con l'utilizzazione di materie prime secondarie sono iscritte in un elenco speciale qualora detta iscrizione sia prevista dalla normativa speciale vigente in materia come necessaria per l'esercizio dell'attività stessa.

Art. 3.

Comitato nazionale

1. Il comitato nazionale è composto:

a) da un magistrato del Consiglio di Stato o di tribunale amministrativo regionale con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, con funzioni di presidente;

b) dal direttore generale del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica membro di diritto, con funzioni di vice presidente e dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) da otto esperti, di elevata qualificazione tecnica di cui tre designati dal Ministero dell'ambiente e uno ciascuno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dei trasporti, dell'interno;

d) da tre esperti, con qualifica non inferiore a dirigente appartenenti ad amministrazioni regionali, provinciali o comunali, designati dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome;

e) da sei esperti di elevata qualificazione tecnico-giuridica scelti tra i componenti del comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

f) da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

g) da un rappresentante dell'ANCI;

h) da un rappresentante dell'UPI;

i) da un rappresentante della Confindustria;

l) da un rappresentante della Confapi;

m) da un rappresentante della Confetra;

n) da tre rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

o) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

p) da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio.

2. Le funzioni di segreteria del comitato nazionale sono esercitate dal servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente che si avvale della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, stipulando all'uopo specifiche convenzioni organizzativo-funzionali.

Art. 4.

Sezioni regionali

1. Ogni sezione regionale è composta:

a) dal presidente della camera di commercio del capoluogo regionale, o da un membro della giunta camerale all'uopo delegato, con funzioni di presidente; nella regione Valle d'Aosta tali funzioni spettano all'assessore competente della regione medesima;

b) da un rappresentante designato dal presidente della giunta regionale con funzione di vice presidente;

c) da un rappresentante per ciascuna provincia della regione designato dalla presidente della provincia;

d) da un esperto di normativa ambientale ed un esperto di tecniche di trattamento di rifiuti, designati dal consiglio regionale su proposta del presidente della giunta;

e) da tre esperti designati dal comitato nazionale;

f) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del capoluogo di regione o della provincia interessate.

2. Le funzioni di segreteria sono esercitate da un funzionario della camera di commercio appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Art. 5.

Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano

1. Le sezioni provinciali di Trento e di Bolzano sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, o da un membro della giunta camerale all'uopo delegato, con funzioni di presidente;

b) da due rappresentanti designati dalla provincia autonoma di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) da un esperto di normativa ambientale ed un esperto di tecniche di trattamento di rifiuti, designati dai rispettivi consigli provinciali;

d) da tre esperti designati dal comitato nazionale.

Art. 6.

Durata

1. I membri del comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali di Trento e di Bolzano sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente; i suddetti membri durano in carica quattro anni; possono essere confermati per una sola volta e i loro poteri sono prorogati fino a quando non si sia provveduto alle nuove nomine. Il predetto limite temporale non si applica ai membri di diritto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro sono fissate le indennità di spettanza del presidente del comitato nazionale e degli esperti.

Art. 7.

Attribuzioni del comitato nazionale

1. Il comitato nazionale ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo;

b) fissare i criteri per l'iscrizione nelle classi di cui all'art. 14 e per il passaggio da una classe all'altra;

c) decidere l'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle sezioni regionali e provinciali di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 13;

d) esercitare, nei confronti delle sezioni regionali e provinciali, poteri sostitutivi, nell'ipotesi di cui all'art. 8, lettere *b)*, *c)* e *f)*, nonché dell'art. 13, commi 2, 3 e 4, qualora non provvedano entro i termini assegnati;

e) prendere atto delle eventuali variazioni comunicate dalle sezioni regionali e provinciali e accertare, anche indipendentemente dalla revisione di cui al successivo art. 22, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo;

f) deliberare le sospensioni e le cancellazioni dall'Albo;

g) fissare i criteri di idoneità professionale dei responsabili tecnici previsti dalla normativa vigente;

h) coordinare l'attività delle sezioni regionali e provinciali e vigilare su di esse;

i) proporre al Ministero dell'ambiente i criteri per la formazione della modulistica da allegare alle domande di iscrizione;

l) adottare tutti gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente.

Art. 8.

Attribuzioni delle sezioni regionali e provinciali

1. Le sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:

a) ricevere e istruire le domande di iscrizione all'Albo e trasmetterle con parere motivato al comitato nazionale ai sensi dell'art. 13;

b) redigere e aggiornare l'elenco delle imprese iscritte all'Albo, aventi sede nel proprio territorio;

c) comunicare l'avvenuta iscrizione all'Albo alle camere di commercio competenti e all'albo delle imprese artigiane affinché si provveda all'annotazione nel registro delle ditte; l'annotazione stessa deve apparire in tutti gli atti riguardanti le imprese iscritte all'Albo;

d) accertare, anche indipendentemente dalla revisione di cui al successivo art. 22, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo;

e) proporre al comitato nazionale la sospensione o la cancellazione dall'Albo a seguito del verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 17 e 18;

f) rilasciare le visure e le certificazioni relative alle imprese iscritte all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio.

Art. 9.

Deliberazioni del comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo

1. Le deliberazioni del comitato nazionale, delle sezioni regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno metà dei componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Capo II

ATTIVITÀ DELL'ALBO

Art. 10.

Iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata, alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio l'impresa svolge in via principale la sua attività, corredata della seguente documentazione:

a) certificato generale del casellario giudiziale;

b) certificazione dei carichi pendenti;

c) dichiarazione di accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico in carica, nonché del relativo certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti;

d) certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

e) attestazione comprovante il pagamento del diritto di iscrizione annuale di cui all'art. 23.

2. La domanda di iscrizione e la relativa documentazione devono essere prodotte in due copie di cui una in carta legale se richiesta ai sensi della vigente normativa. La copia in carta semplice rimane agli atti della sezione e quella in carta legale viene inviata al comitato nazionale.

3. La domanda di iscrizione deve, altresì, essere corredata di un foglio-notizie fornito dalla sezione, nel quale il rappresentante legale della impresa dichiara il tipo di attività che intende esercitare o che già esercita, specificando i tipi di impianti, i processi, i mezzi e il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti smaltibile e ogni altra notizia ritenuta utile.

4. Le imprese individuali e in forma societaria risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione o fusione di società che risultino già iscritte all'Albo possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti e le condizioni per l'iscrizione.

5. La mancata iscrizione o la cancellazione dall'Albo comporta l'annotazione d'ufficio, da parte delle camere di commercio nel registro delle ditte e da parte della commissione provinciale dell'artigianato nell'albo degli artigiani, della mancata o cessata autorizzazione all'esercizio delle attività che ricadono nella competenza dell'Albo stesso.

6. Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo debbono nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti professionali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia Nelle domande devono essere indicati i nominativi dei responsabili tecnici.

Art. 11.

Requisiti e condizioni

1. Le imprese sono iscritte all'Albo nella persona del titolare nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e degli accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi, degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della CEE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità.

2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma precedente:

a) siano cittadini italiani, di Stati membri della CEE oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

b) siano domiciliati, residenti, ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia;

c) siano iscritti alla CCIAA, come ditta esercente l'attività di smaltimento, ad eccezione delle ditte di nuova costituzione, che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo degli smaltitori; i cittadini stranieri non residenti in Italia e le società non aventi sede in Italia potranno esibire un certificato di iscrizione al registro professionale dello Stato di residenza con indicazione dell'attività specifica; in difetto potranno fornire idonea documentazione probatoria alle autorità consolari italiane che rilasceranno conforme dichiarazione;

d) non siano in stato di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo, ovvero, se stranieri non residenti o società estere non aventi sede in Italia, non si trovino in condizioni equivalenti secondo la legislazione straniera ad essi applicabile. Il requisito suindicato è comprovato con certificato rilasciato dalla competente cancelleria del tribunale o documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza;

e) non abbiano riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio o contro il patrimonio per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni oppure condanne a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente oppure condanne comportanti interdizione dai pubblici uffici superiore a tre anni, salvo riabilitazione ovvero due condanne per omessa contribuzione assistenziale o previdenziale. Il requisito si comprova con la presentazione di un certificato del casellario giudiziario o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza;

f) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni;

g) siano in possesso di idoneità tecnica e di capacità finanziaria comprovate nei modi di cui al successivo art. 12.

3. Per le imprese che intendono esercitare attività di smaltimento dei rifiuti in forma societaria o cooperativa, in aggiunta ai requisiti previsti dal presente articolo, il legale rappresentante deve dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che la società o la cooperativa non costituisce continuazione di precedente impresa cancellata o sospesa ovvero che sono avvenuti mutamenti sostanziali nell'assetto societario ed organizzativo indicandone i relativi atti.

4. I requisiti di cui al comma 2 debbono riferirsi ai soggetti di cui al precedente comma 1, nonché in ogni caso, al responsabile tecnico dell'impresa.

Art. 12.

Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria

1. L'idoneità tecnica è dimostrata mediante certificazioni comprovanti le qualifiche professionali dei responsabili tecnici dell'impresa, il possesso dell'attrezzatura tecnica necessaria, con descrizione dei mezzi d'opera, attrezzi e materiali di cui l'impresa dispone, nonché l'eventuale esecuzione di opere o svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

2. La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume d'affari, la capacità contributiva ai fini dell'IVA, bilanci, certificazioni sull'attività svolta.

Art. 13.

Istruttoria

1. L'istruttoria per le domande, a cura della sezione regionale o provinciale, deve accertare:

a) che la domanda sia redatta in conformità al disposto dell'art. 10;

b) che sussistano i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto della domanda in conformità agli articoli 11 e 12.

2. Le sezioni trasmettono la domanda con la documentazione ed il proprio parere al comitato nazionale entro trenta giorni dall'acquisizione dei documenti; trascorso inutilmente tale termine l'interessato può rivolgersi direttamente al comitato nazionale. Il comitato nazionale delibera l'iscrizione all'albo, comunicandola alle sezioni interessate e alle imprese richiedenti, entro novanta giorni dalla ricezione delle domande.

3. Qualora il comitato nazionale ritenga necessario acquisire ulteriori elementi, ne informa le sezioni competenti affinché dispongano i conseguenti atti istruttori, fissando un termine alle imprese interessate.

4. Il comitato nazionale, autonomamente o su indicazione delle sezioni regionali e provinciali, può proporre al Ministro dell'ambiente accertamenti ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati di cui al comma 1.

Art. 14

Categorie dell'Albo

1. L'Albo è suddiviso in categorie corrispondenti alle attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto.

2. Le categorie di cui all'art. 2, comma 1, punto 1) — limitatamente ai rifiuti solidi urbani, ai rifiuti urbani pericolosi, ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani — e punto 2) sono suddivise in classi a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:

a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;

b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;

c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;

d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;

e) inferiore a 20.000 abitanti.

3. Le restanti categorie di cui all'art. 2, comma 1, sono suddivise nelle seguenti classi, in funzione delle tonnellate giornaliere di rifiuti trattati:

a) quantità giornaliera complessivamente trattata superiore o uguale a 500 tonnellate;

b) quantità giornaliera complessivamente trattata superiore o uguale a 100 tonnellate ed inferiore a 500 tonnellate;

c) quantità giornaliera complessivamente trattata superiore o uguale a 50 tonnellate ed inferiore a 100 tonnellate;

d) quantità giornaliera complessivamente trattata inferiore a 50 tonnellate.

Art. 15.

Imprese di trasporto di rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 441, per le imprese esercenti l'attività di trasporto di rifiuti l'iscrizione all'Albo sostituisce l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

2. Dette imprese sono tenute a prestare a favore dello Stato le garanzie finanziarie di cui al citato art. 10, comma 2, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Alla domanda di iscrizione all'Albo delle imprese di trasporto deve essere allegata, oltre ai documenti di cui all'art. 10, comma 1, la seguente ulteriore documentazione:

a) descrizione degli automezzi che s intendono utilizzare in relazione alle tipologie dei rifiuti da trasportare;

b) dichiarazione delle quantità annue e della tipologia dei rifiuti trasportabili;

c) documentazione attestante l'idoneità tecnica e finanziaria.

4. Ove, sulla base della documentazione prodotta, la domanda sia ritenuta ammissibile, la sezione regionale o provinciale competente richiede la presentazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dell'ulteriore seguente documentazione:

a) attestazione dell'iscrizione all'Albo nazionale dei trasportatori;

b) attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto anche in relazione agli eventuali rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

c) attestazione, a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

d) indicazione dei siti di ricovero degli automezzi, accompagnata dalla perizia tecnica giurata redatta da un chimico o da un ingegnere, iscritti ai rispettivi ordini professionali, sull'idoneità dei siti stessi in relazione alla tipologia dei rifiuti trasportati.

5. Le imprese di trasporto di rifiuti iscritti all'Albo possono esercitare tale attività in tutto il territorio nazionale e trasportare i rifiuti verso qualsiasi destinazione conforme alle norme vigenti in materia.

Art. 16.

Variazioni

1. Le variazioni all'Albo si eseguono d'ufficio. L'impresa è tenuta a comunicare alle sezioni regionali e provinciali ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e, in genere, ogni modifica della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche, entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. Le sezioni regionali e provinciali trasmettono la documentazione ricevuta accompagnata dal proprio parere, al comitato nazionale entro sessanta giorni da quando il fatto o la modifica siano avvenuti. Ogni variazione apportata all'Albo dal comitato nazionale deve essere immediatamente comunicata alla sezione competente che ne informa l'impresa interessata.

Art. 17.

Sospensione dall'Albo

1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo è sospesa dal comitato nazionale quando a carico dell'iscrizione si verifichi uno dei seguenti casi:

a) sia in corso procedura di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;

b) siano in corso, a carico dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, procedimenti penali per alcuno dei delitti di cui al citato art. 11, lettera *e)*;

c) sia accertata la responsabilità per irregolarità nello svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti;

d) venga accertata infrazione di particolare rilevanza alle leggi di protezione sociale e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

e) venga accertata l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 16, comma 1.

2. Il provvedimento, nei casi di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma precedente, determina la durata della sospensione che comunque non può superare i dodici mesi.

Art. 18.

Cancellazione dall'Albo

1. Le imprese sono cancellate dall'Albo con provvedimento del comitato nazionale quando:

a) vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 11;

b) vengano cancellate dal registro delle ditte o dall'Albo delle imprese artigiane; in tal caso la competente camera di commercio ne darà immediata comunicazione alla sezione regionale;

c) sia accertata recidiva o particolare gravità nei casi di cui al precedente articolo, lettera *c)* e *d)*,

2. Per ottenere la cancellazione dall'Albo, gli iscritti debbono presentare, entro il 30 novembre, domanda di cancellazione, che ha effetto per l'anno successivo. Gli eredi dell'imprenditore individuale che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, entro sessanta giorni dall'apertura della successione, debbono comunicare se intendano proseguire nella impresa.

Art. 19.

Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 17 e 18, comma 1, sono applicate dal comitato nazionale, previa contestazione degli addebiti all'iscritto al quale è assegnato il termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. L'iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.

2. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati sono comunicati alla sezione regionale e provinciale competente che ne informa l'iscritto, alla regione competente al rilascio dell'autorizzazione, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, presso cui la ditta è iscritta e alle associazioni di categoria.

3. Il comitato nazionale comunica al Ministero dell'ambiente, per la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i provvedimenti di cancellazione e sospensione dall'Albo.

Art. 20.

Pubblicazione dell'Albo

1. Il comitato nazionale provvede alla pubblicazione dell'Albo articolato per regioni. Copia dell'Albo è depositata presso le sezioni provinciali di Trento e di Bolzano; dell'avvenuta pubblicazione si dà avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 21.

Revisione quinquennale

1. Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a presentare ogni cinque anni, con le stesse formalità della domanda di iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti.

2. Sulla base di tale documentazione, il comitato nazionale e le sezioni provvedono alla revisione dell'Albo.

Art. 22.

Risorse finanziarie

1. Agli oneri per la tenuta dell'Albo e per le attività del comitato nazionale e delle sezioni si provvede con le entrate derivanti da un diritto di iscrizione annuale a carico delle ditte iscritte, secondo i seguenti ammontari:

a) *ditte di cui all'art. 2, comma 1, punti 1) e 2), ed all'art. 14, comma 2 (per popolazione servita):*

superiore o uguale a 500.000 abitanti	L.	500.000
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000	»	400.000
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000	»	300.000
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000	»	200.000
inferiore a 20.000 abitanti.	»	100.000

b) *ditte di cui all'art. 2, comma 1, punti da 3) a 15) ed all'art. 14, comma 3 (per quantità giornaliera di rifiuti trattata):*

superiore o uguale a 500 tonn. al giorno	L.	500.000
inferiore a 500 e superiore o uguale a 100 tonn.	»	300.000
inferiore a 100 e superiore o uguale a 50 tonn.	»	200.000
inferiore a 50 tonn.	»	100.000

c) *ditte di cui all'art. 2, commi 3 e 4:*

ditte iscritte negli elenchi speciali .	L.	50.000

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, i diritti di iscrizione sono rideterminati trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ogniqualvolta si renda necessario.

3. I diritti di iscrizione annuali sono riscossi da ciascuna sezione regionale mediante appositi bollettini di conto corrente postale, emessi su moduli e con scadenze uniformi sul territorio nazionale, approvati con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. L'omissione del pagamento del diritto nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno e sentito il comitato nazionale, viene stabilita la quota del diritto di iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del comitato nazionale e delle sezioni. Con lo stesso decreto sono altresì fissate le modalità di gestione e di rendicontazione delle somme riscosse ai sensi dei commi precedenti.

6. Il rilascio delle certificazioni, delle visure e degli elenchi di cui al precedente art. 8, lettere *b)* ed *f)*, avviene dietro versamento da parte del richiedente, agli uffici anagrafici delle camere di commercio, dei diritti previsti per gli atti relativi al registro delle ditte.

Art. 23.

Disposizioni transitorie

1. Le imprese, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed esercenti le attività di cui all'art. 2 al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a richiedere l'iscrizione all'Albo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. La domanda di iscrizione, indirizzata alla competente sezione regionale o provinciale, deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di vigenza per le società;

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio per tutte le imprese;

c) per le sole imprese artigiane certificati d'iscrizione al relativo albo;

d) foglio-notizie di cui all'art. 10, comma 4;

e) dichiarazione dell'accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico;

f) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 ed eventuali autorizzazioni regionali.

3. I soggetti di cui all'art. 11, comma 1, devono inoltre dimostrare, di possedere, al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, i requisiti di cui al citato art. 11, comma 2, lettere *e)* ed *f)*.

Art. 24.

Esclusione

1. Il presente decreto non si applica ai comuni, loro consorzi e comunità montane, che esercitano direttamente le attività di smaltimento dei rifiuti urbani loro attribuite dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, alle aziende speciali che esercitano le medesime attività secondo quanto previsto dallo stesso art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, a norma del regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, e degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché ai consorzi obbligatori costituiti ai sensi degli articoli 9-*quater* e 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991
Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) è il seguente:

«Art. 10. — 1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le

imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato art. 6, lettera *d)*. Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del cap. 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

— Il D.P.R. n. 915/1982 dispone l'attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

— Il testo dell'art. 5 del sopracitato D.P.R. n. 915/1982 è il seguente:

«Art. 5 *(Comitato interministeriale)*. — Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali.

Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonché ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della direttiva CEE n. 78/319.

Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia».

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1989 concerne la istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali.

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2, comma 2, p. 3, del D.P.R. n. 915/1982 (per il titolo vedi le note alle premesse) è il seguente:

«3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 441/1987 (per il titolo vedi nota alle premesse) è il seguente:

«Art. 15. — 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facoltà previste dall'art. 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Comitato è articolato per sezioni in relazione ai distinti compiti previsti dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennità dei membri del comitato di cui al comma 1.

3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

Nota all'art. 10:

— Il testo del quarto comma dell'art. 10 della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia) è il seguente:

«Ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni ed iscrizioni di cui al primo comma, nonché della stipulazione ed approvazione dei contratti di appalto indicati nell'articolo 10-*quinquies* e delle autorizzazioni dei subappalti e cottimi di opere riguardanti la pubblica amministrazione, previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma nonché negli articoli 10-*ter* e 10-*quater*, è rilasciata, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico competente, dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) è il seguente:

«Art. 3. — Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale puo essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurarne un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia».

— La legge n. 15/1968 concerne la documentazione amministrativa e la legalizzazione e autenticazione di firme.

Note all'art. 15:

— Per l'art. 10, comma 2, della legge n. 441/1987 vedi note alle premesse.

— Il testo dell'art. 6, lettera *d)*, del D.P.R. n. 915/1982 (per il titolo vedi note alle premesse) è il seguente:

«*d)* l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, approvati ai sensi della precedente lettera *c)*».

Note all'art. 24:

— Il R.D. n. 2578/1925 concerne l'approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

— Il D.P.R. n. 902/1986 concerne l'approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali.

— Il testo degli articoli 9-*quater* e 9-*quinquies* del D.L. n. 397/1988 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali) è il seguente:

«Art. 9-*quater* (*Consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio*). — 1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1° gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi hanno peronalità giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.

3. Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica:

a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori;

b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;

c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici.

4. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi per il vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti nonché da eventuali contributi di riciclaggio da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio per la plastica sono costituiti dai proventi dell'attività e dal contributo di riciclaggio, che è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei prodotti riciclati e alle eventuali passività del consorzio. L'equilibrio di gestione è sempre assicurato dai contributi dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3. Il contributo di riciclaggio è un contributo percentuale sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno.

7. Per la fase di avvio del consorzio nazionale della plastica e fino all'eventuale adozione del predetto decreto, il contributo di riciclaggio è determinato nella misura del 10 per cento.

8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1. Con propri decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i successivi trienni, nonché, di concerto con il Ministro della sanità, i nuovi materiali che potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi.

9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non è dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio è disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. A partire dal 1° luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale riempibilità, secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori riempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro.

11. A partire dal 1° luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati.

12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

13. È consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.

14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, è consentito fino al 31 dicembre 1990.

15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, dei commercio e dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e locali.

Art. 9-*quinquies* (*Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste*). — 1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.

2. È istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi al quale è attribuita la personalità giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzarne lo stoccaggio;

b) cedere i prodotti di cui alla lettera *a)* alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;

c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.

3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.

4. Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio.

7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del consorzio.

9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.

10. Chiunque in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti».

91G0367

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 ottobre 1991.

Divieto, per tutti coloro che a qualsiasi titolo detengono bombole costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000, di riempire le suddette bombole con qualsiasi gas, compresa l'aria compressa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 con il quale sono state approvate le norme di costruzione e di collaudo relative ai recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto l'art. 2 della suddetta legge con la quale si dà la facoltà al Ministro dei trasporti di emanare prescrizioni relative alla sicurezza del trasporto;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 con il quale sono state estese al trasporto su strada le disposizioni emanate con il suddetto decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1991 con il quale è stato disposto il divieto ai gestori di tutte le stazioni di rifornimento di metano per autotrazione di riempire le bombole installate su autoveicoli, costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000;

Considerato che a seguito di successivi accertamenti è risultato che le ditte Bogap e Bogap 2000 hanno costruito bombole destinate a contenere, oltre al metano, altri gas;

Ritenuta la necessità di estendere, per motivi di sicurezza, in attesa del parere della commissione permanente sui gas compressi, liquefatti o disciolti, il provvedimento cautelativo ed urgente di cui al citato decreto ministeriale 29 maggio 1991, a tutte le bombole costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000;

Decreta:

Articolo unico

Si fa divieto, fino a nuova disposizione, a tutti coloro che a qualsiasi titolo detengono bombole costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000, di riempire le suddette bombole con qualsiasi gas (compresa l'aria compressa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 16 ottobre 1991

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 12 settembre 1925 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925.

— Il D.M. 5 giugno 1971 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971.

— Il D.M. 29 maggio 1991 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 1991.

91A4626

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 13 aprile 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 353 a 359, relativi alla scuola di perfezionamento in diritto sanitario sono soppressi.

Gli articoli da 360 a 363 relativi alla scuola di specializzazione nella ricerca e nello studio dei testi civilistici medioevali sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 29 luglio 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A4590

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 28 agosto 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 concernente modificazioni alle tabelle XXVII e XXVII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di farmacia nella riunione del 22 aprile 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 20 maggio 1991 e del 23 maggio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 12 luglio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 133, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, sede di Novara, è soppresso.

Dopo l'art. 132. e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, sede di Novara:

3. *Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche*
(Sede di Novara)

Art. 133. — Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche si effettua mediante un ciclo di studi universitari della durata di cinque anni di insegnamento teorico e pratico suddivisi in un triennio propedeutico ed in un biennio.

L'ammissione al quarto anno potrà avvenere soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a trenta e non superiore a trentadue.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalla legge.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

È previsto un periodo di tirocinio pratico *post-lauream*.

Art. 134. — Il corso di studi si articola in insegnamenti fondamentali annuali o semestrali ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti gli orientamenti indicati più avanti.

Possono essere altresì introdotti secondo le norme di legge altri orientamenti sempreché riflettano le effettive esigenze e competenze della sede.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

1) matematica;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia generale (*a*);
5) anatomia umana;
6) microbiologia (semestrale);
7) chimica organica I;
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (semestrale (*b*);
10) analisi dei medicinali (semestrale);
11) chimica biologica (*c*);
12) fisiologia generale;
13) farmacologia e farmacognosia I (*d*);
14) chimica organica II;
15) metodi fisici in chimica organica;
16) biochimica applicata;
17) analisi dei farmaci I;
18) chimica farmaceutica e tossicologica I;
19) patologia generale (semestrale) (*e*);
20) chimica degli alimenti (semestrale);
21) farmacologia e farmacognosia II (*f*);
22) chimica farmaceutica e tossicologica II;
23) analisi dei farmaci II;
24) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche;
25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) (*g*);
26) disciplina fondamentale di orientamento;
27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
28) chimica farmaceutica applicata;
29) impianti dell'industria farmaceutica;
30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Triennio propedeutico: esami 1-19.

Biennio: esami 20-30.

Gli orientamenti previsti per il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono:

1) scienze e sviluppo del farmaco;
2) analitico farmaceutico;
3) tecnologico farmaceutico;
4) biotecnologico;
5) chimico tecnologico alimentare;
6) biomolecolare;
7) chimico applicativo;
8) industriale.

Scienze e sviluppo del farmaco.

Disciplina fondamentale:

chimica farmaceutica e tossicologica III.

Discipline complementari (semestrali):

sintesi speciali organiche;
chimica dei composti eterociclici;
progettazione e sintesi di farmaci;
metodologie avanzate in chimica farmaceutica;
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci;
farmacologia molecolare.

Analitico farmaceutico.

Disciplina fondamentale:

metodologie speciali in analisi farmaceutica.

Discipline complementari (semestrali):

chemiometria;
analisi di principi attivi in matrici complesse;

(*a*) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.
(*b*) Per la facoltà di farmacia.
(*c*) Biochimica generale ed applicata (medica).
(*d*) Farmacognosia.
(*e*) Con elementi di terminologia medica.
(*f*) Farmacologia e farmacoterapia.
(*g*) Tossicologia.

analisi dei farmaci e loro metaboliti nei liquidi biologici;
analisi chimico-tossicologica;
analisi dei prodotti cosmetici;
analisi chimica degli alimenti.

Tecnologico farmaceutico.

Disciplina fondamentale:
tecnologia farmaceutica.

Discipline complementari (semestrali):
chimica fisica delle forme farmaceutiche;
veicolazione e direzionamento dei farmaci;
controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;
preformulazione e formulazione farmaceutiche;
tecnica e legislazione dei prodotti cosmetici;
chemiometria.

Biotecnologico.

Disciplina fondamentale:
biotecnologie farmaceutiche.

Discipline complementari (semestrali):
microbiologia industriale farmaceutica;
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci;
polimeri di interesse farmaceutico;
enzimologia;
metodologia biochimica;
farmacologia cellulare.

Chimico tecnologico alimentare.

Disciplina fondamentale:
chimica bromatologica.

Discipline complementari (semestrali):
chimica dei prodotti dietetici;
analisi chimica degli alimenti;
igiene degli alimenti;
fisiologia cellurare;
complementi di chimica tossicologica;
biotecnologie alimentari.

Biomolecolare.

Disciplina fondamentale:
biochimica industriale.

Discipline complementari (semestrali):
chimica bioinorganica;
chimica fisica biologica;
tecniche di indagine fisiologica;
applicazioni di risonanze magnetiche;
neurochimica;
patologia molecolare.

Chimico applicativo.

Disciplina fondamentale:
complementi di chimica generale.

Discipline complementari (semestrali):
chimica tossicologica;
tossicologia e controllo degli inquinamenti;
analisi chimico-tossicologica;
tossicologia cellulare;
microbiologia applicata;
igiene ambientale.

Industriale.

Disciplina fondamentale:
chimica biofarmaceutica.

Discipline complementari (semestrali):
fisica sanitaria;
chimica fisica biologica;
chimica fisica delle forme farmaceutiche;
chimica bioinorganica;
applicazioni di risonanze magnetiche;
sintesi speciali organiche;
chimica dei composti eterociclici;
progettazione e sintesi di farmaci;
metodologie avanzate in chimica farmaceutica;
analisi di principi attivi in matrici complesse;
analisi dei farmaci e loro metaboliti nei liquidi biologici;
polimeri di interesse farmaceutico;
chimica dei recettori;
complementi di chimica tossicologica;
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci;
controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;
preformulazione e formulazione farmaceutiche;
impianti per laboratori galenici;
veicolazione e direzionamento dei farmaci;
biotecnologie alimentari;
fisiologia cellulare;
biologia molecolare;
enzimologia;
neurochimica;
farmacologia molecolare;
farmacologia cellulare;
tossicologia cellulare;
fitofarmacia;
biometria e statistica;
patologia molecolare;
microbiologia industriale farmaceutica;
microbiologia applicata;
igiene degli alimenti;
igiene ambientale.

Art. 135. — Per ciascun anno accademico i consigli di corso di laurea e di facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, possono deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali tra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto di iscrizione al quarto anno. Lo studente, scelto l'orientamento, è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame integrato di almeno altri due corsi semestrali scelti fra quelli indicati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla tabella XXVII-*bis*.

Art. 136. — Al fine di conseguire il migliore risultato dalla attività didattica, il consiglio di facoltà, su parere espresso dal consiglio di corso di laurea, definisce il piano degli studi per quanto attiene le propedeuticità delle discipline e l'espletamento dei relativi esami. Inoltre, sempre in ragione delle esigenze didattiche, gli stessi consigli possono promuovere corsi intensivi con esami finali di profitto espletabili nel corso dell'anno accademico di iscrizione.

I consigli di corso di laurea e di facoltà stabiliranno anche le eventuali regole per la frequenza dei laboratori di esercitazioni dei corsi sperimentali.

Nel manifesto degli studi, pubblicato annualmente, sono elencati gli orientamenti ed i corsi opzionali attivati, nonché le propedeuticità di insegnamento e di esame.

Art. 137. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto.

Lo studente inoltre sarà tenuto a dimostrare di avere appresso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che comprenderà il lettore di lingua attribuito alla Facoltà di farmacia.

Art. 138. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà in una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente. Lo studente deve di regola iniziare l'attività di tesi all'inizio del quarto anno frequentando un laboratorio scientifico preferibilmente afferente alla facoltà.

Art. 139. — Il tirocinio pratico professionale di sei mesi avviene dopo la laurea e può aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso. Può essere anche effettuato per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso l'industria farmaceutica.

Le modalità del tirocinio pratico sono definite da apposito regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 28 agosto 1991

Il rettore: DIANZANI

91A4609

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 15 aprile 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dalla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Firenze, in data 15 maggio 1989 e 4 dicembre 1990;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 16 febbraio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 41 l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche e attuariali è integrato con la disciplina «economia applicata» e l'aggiunta del seguente comma: «Sono altresì insegnamenti complementari tutti gli insegnamenti del corso di diploma in statistica e del corso di laurea in economia e commercio».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 15 aprile 1991

Il pro-rettore: ZAMPI

91A4606

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della «Lotteria nazionale dello spettacolo»
(Estrazione del 13 ottobre 1991)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Caserta il 13 ottobre 1991 e dell'abbinamento alla graduatoria finale del «Referendum sullo spettacolo»:

A) Premi di prima categoria:

1) Bigl. serie AC n. 42642 di L. 2 miliardi abbinato alla «musica»;

2) Bigl. serie O n. 32649 di L. 400 milioni abbinato al «teatro»;

3) Bigl. serie M n. 27556 di L. 200 milioni abbinato alla «danza».

B) Premi di seconda categoria di L. 50 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

Bigl. serie	C n.	46157	Bigl. serie	I n.	78821
»	D »	37661	»	M »	70030
»	D »	89314	»	M »	91343
»	E »	96310	»	N »	42500
»	G »	42609	»	U »	10016

C) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Bigl. serie AC n. 42642, L. 3.000.000.

2) Bigl. serie O n. 32649, L. 2.000.000.

3) Bigl. serie M n. 27556, L. 1.000.000.

Ai rivenditori dei dieci biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 cadauno.

91A4614

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 8

È stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

Certificato nominativo n. 111 dei B.T.P. 9,25% di scadenza 1° gennaio 1990 di nominali L. 4.200.000 intestato alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova.

ANNOTAZIONE:

Proviene dal B.T.P. 12,50% - 1° gennaio 1987, n. 484 ed è ipotecato per cauzione dovuta dalla cassa titolare quale esattore consorziale delle imposte dirette dei comuni di Savignone, Casella, Crocefieschi, Valbrevenna e Vobbia per il periodo 1964-1983, e quale cassiere delle entrate comunali non riscuotibili mediante ruolo degli stessi comuni per il periodo 1964-1986.

La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, della provincia, del ricevitore provinciale, del comune ed altri enti interessati (art. 39 del testo unico delle imposte dirette - Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858).

Certificato nominativo n. 317899 della rendita 5% (1935) di nominali L. 100.000 intestato alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova.

ANNOTAZIONE:

Proviene dall'iscrizione n. 542899 del prest. red. 3,50% (1934) e, come quella, è ipotecata ad integrazione della cauzione dovuta dalla Cassa di risparmio titolare nella sua qualità di esattore consorziale delle imposte dirette dei comuni di Savignone, Casella, Crocefieschi, Valbrevenna e Vobbia (Genova) per il periodo 1964-1974 a favore di tutti gli enti interessati (art. 39 del testo unico delle imposte dirette - Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858) e vincolata, altresì, a garanzia del servizio di cassa delle entrate comunali non riscuotibili mediante ruolo dei comuni suddetti e per lo stesso periodo 1964-1974. Estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione per il periodo 1975-1983.

La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, della provincia, del ricevitore provinciale, del comune e di tutti gli altri enti interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del testo unico delle imposte dirette - Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Certificato nominativo n. 1126 dei B.T.P. 12% di scadenza 1° apirle 1990 di nominali L. 2.400.000 intestato alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova.

ANNOTAZIONE:

Proviene dal B.T.P. 14% - 1° aprile 1986, n. 4206 e per L. 2.350.000 è ipotecato per cauzione dovuta dalla cassa titolare quale esattore consorziale delle imposte dirette dei comuni di Ronco Scrivia, Busalla e Isola del Cantone per il periodo 1964-1973 e quale cassiere delle entrate comunali non riscuotibili mediante ruolo dei comuni suddetti per il periodo 1964-1985.

La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, della provincia, del ricevitore provinciale, del comune ed altri enti interessati (art. 39 del testo unico delle imposte dirette - Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858).

Certificato nominativo n. 1129 dei B.T.P. 12% di scadenza 1° aprile 1990 di nominali L. 1.000.000 intestato alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova.

ANNOTAZIONE:

Proviene dal B.T.P. 14% - 1° aprile 1986, n. 4209 ed è ipotecato per cauzione dovuta dalla cassa titolare quale esattore consorziale delle imposte dirette dei comuni di Savignone, Casella, Crocefieschi, Valbrevenna e Vobbia per il periodo 1964-1985 e per lo stesso periodo quale cassiere delle entrate comunali non riscuotibili mediante ruolo dei suddetti comuni.

La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, della provincia, del ricevitore provinciale, del comune ed altri enti interessati (art. 39 del testo unico delle imposte dirette - Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858).

Certificato nominativo n. 800 dei B.T.P. 9,25% di scaenza 1° ottobre 1990 di nominali L. 1.000.000 intestato alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova.

ANNOTAZIONE:

Proviene dal rinnovo del B.T.P. 13,50% - 1° ottobre 1986, n. 1614 e come quello è ipotecato per cauzione dovuta dall'ente titolare quale esattore consorziale delle imposte dirette dei comuni di Ronco Scrivia, Busalla e Isola del Cantone per il periodo 1° gennaio 1964-31 dicembre 1986.

La cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, della provincia, del ricevitore provinciale, dei comuni consorziati e degli altri enti interessati ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del testo unico delle imposte dirette - Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 ed altresì a garanzia del servizio di cassa delle entrate comunali non riscuotibili mediante ruolo dei comuni citati per lo stesso periodo.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

91A4615

N. 201

Corso dei cambi del 15 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1276.600	1276,600	1276,90	1276,600	1276,600	1276,600	1277,260	1276,600	1276,600	1276,60
E.C.U.	1531,300	1531,300	1531 —	1531.300	1531,300	1531,300	1531,750	1531,300	1531,300	1531,30
Marco tedesco	747,400	747,400	747 ,50	747,400	747,400	747,400	747,400	747,400	747,400	747,40
Franco francese	219,450	219,450	219,75	219,450	219,450	219,450	219,480	219,450	219,450	219,45
Lira sterlina	2178,700	2178,700	2180 —	2178,700	2178,700	2178,700	2178,600	2178,700	2178,700	2178,70
Fiorino olandese	663,350	663,350	663,25	663,350	663,350	663,350	663,330	663,350	663,350	663,35
Franco belga	36,313	36.313	36,30	36,313	36,313	36,313	36,311	36,313	36,313	36,31
Peseta spagnola	11,890	11,890	11,92	11,890	11,890	11,890	11,890	11,890	11,890	11,89
Corona danese	194,010	194,010	194 —	194,010	194,010	194,010	194,040	194,010	194,010	194,01
Lira irlandese	1998,700	1998,700	1999 —	1998,700	1998,700	1998,700	1999 —	1998,700	1998,700	--
Dracma greca	6,725	6,725	6,72	6,725	6,725	6,725	6,723	6,725	6,725	—
Escudo portoghese	8,696	8,696	8,69	8,696	8,696	8,696	8,697	8,696	8,696	8,69
Dollaro canadese	1132,650	1132,650	1131 —	1132,650	1132,650	1132,650	1132,250	1132,650	1132,650	1132,65
Yen giapponese	9,845	9,845	9,85	9,845	9,845	9,845	9,845	9,845	9,845	9,84
Franco svizzero	856,150	856,150	856 —	856,150	856,150	856,150	856,210	856,150	856,150	856,15
Scellino austriaco	106,225	106,225	106,20	106,225	106,225	106,225	106,226	106,225	106,225	106,22
Corona norvegese	191,020	191,020	191 —	191,020	191,020	191,020	191,020	191,020	191,020	191,02
Corona svedese	205,250	205,250	205,30	205,250	205,250	205,250	205,250	205,250	205,250	205,25
Marco finlandese	306,400	306,400	306 —	306,400	306,400	306,400	306,450	306,400	306,400	—
Dollaro australiano	1019 —	1019 —	1018 —	1019 —	1019 —	1019 —	1019,300	1019 —	1019 —	1019 —

91M15101

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 6 agosto 1991, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1991, registro n. 44 Interno, foglio n. 276, con il quale l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità della sig.ra Firmina Tomat, nata a Buja (Udine) il 25 dicembre 1917 e deceduta a Biella il 15 gennaio 1989, disposta con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Carmelo Scolarici di Biella il 17 febbraio 1989, n. 891 di repertorio.

L'eredità spettante all'Unione italiana dei ciechi consiste in L. 32.000.000 circa e relativi interessi.

91A4596

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1991 i poteri conferiti all'avv. Antonio Barbato, commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Gemma», con sede in Napoli, sono stati prorogati per un periodo di sei mesi, dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1991 i poteri conferiti al dott. Gianni Mennuni, commissario governativo della società cooperativa edilizia Nuova cronisti romani a r.l., con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 3 febbraio 1992.

91A4616

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Autorizzazione all'Automobile club Vercelli ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 30 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1991, registro n. 7 Turismo, foglio n. 113, l'Automobile club Vercelli viene autorizzato ad acquistare — anche mediante permuta di tre unità immobiliari facenti parte del fabbricato denominato «Residenza Ovest», sito in Vercelli, via Solaroli — alcune porzioni di un immobile sito in Vercelli, corso Fiume, 73, costituite da piano terreno e piano cantinato con adiacente porzione di cortile esclusivo per L. 684.000.000. Dette unità immobiliari sono individuate catastalmente presso il nuovo catasto edilizio urbano di Vercelli alla partita 16038, foglio 85, mappali 21, sub 33, 34, 22, 23.

L'Automobile club Vercelli è altresì autorizzato ad acquistare per L. 298.000.000, tre locali-deposito, siti in Vercelli, corso Fiume, 73, ed individuati catastalmente, presso il nuovo catasto edilizio urbano di Vercelli, alla partita 16038, foglio 85, mappali 21, sub 19, 20, 21.

91A4579

Autorizzazione all'Automobile club Macerata ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 13 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1991, registro n. 7 Turismo, foglio n. 109, l'Automobile club Macerata viene autorizzato in sanatoria ad acquistare dal sig. Sprecace Don Severino per L. 4.400.000 un'unità immobiliare costituita da un appezzamento di terreno di forma rettangolare sito in Recanati, via Varano, della superficie di 1000 mq.

Detta unità immobiliare è censita al nuovo catato terreni di Macerata alla partita 1208, foglio 42, particella 795.

91A4581

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 280.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189